

CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFI E DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO

PIO ALBERGO TRIVULZIO


(eretto in Ente Morale con R. D. 30 agosto 1863)

STATUTO ORGANICO

proposto con Deliberazioni 17 novembre 1961 e 24 gennaio 1964

approvato con Decreto Presidente della Repubblica 25 novembre 1964

(reg. Corte dei Conti l'11 dicembre 1964, reg. 38, foglio 358).



MILANO

1965


CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFI E DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO

PIO ALBERGO TRIVULZIO

(eretto in Ente Morale con R. D. 30 agosto 1863)

STATUTO ORGANICO

proposto con Deliberazioni 17 novembre 1961 e 24 gennaio 1964
approvato con Decreto Presidente della Repubblica 25 novembre 1964
(reg. Corte dei Conti l'11 dicembre 1964, reg. 38, foglio 358).



MILANO

1965



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il nuovo statuto organico per il governo del Pio Albergo Trivulzio, con sede in Milano, presentato per l'approvazione;

Visti gli atti, tra i quali i pareri espressi dall'Ente Comunale di Assistenza, dal Consiglio Comunale e dal Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica di Milano;

Ritenuto che le riforme apportate al vigente statuto, approvato con decreto reale 9 dicembre 1935, sono determinate dalla necessità di uniformare le norme dello statuto medesimo alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e risultano opportune per un migliore ordinamento dell'Ente;

Veduta la Legge 17 luglio 1890, n. 6972, con le successive modifiche ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

DECRETA :

È approvato lo statuto organico del Pio Albergo Trivulzio con sede in Milano, in data 24 gennaio 1964, composto di 22 articoli.

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto dal Ministro dell'Interno.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 Novembre 1964

p. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DEL SENATO

F.to: MERZAGORA

c.to: TAVIANI

P. C. C.
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

(Dr. A. INSOLIA)

reg. alla Corte dei Conti
addì 11 dicembre 1964
Reg. 38 interno, foglio 358
F.to DI STEFANO

CAPO PRIMO

ORIGINE, SCOPO E MEZZI DELL'ISTITUTO

1. Il Pio Albergo Trivulzio di Milano trae le sue origini dalla Fondazione del Principe Tolomeo Gallio Trivulzio, eseguita il 1 gennaio 1771, accresciuta dal concentramento del soppresso Ospitale dei Vecchi in Porta Vercellina e da lasciti, legati e donazioni di altri numerosi Benefattori.

L'Istituto è stato eretto in Ente Morale con Decreto Reale 30 agosto 1863.

L'Istituto ha sede in Milano.

2. Il Pio Albergo Trivulzio di Milano ha per scopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento ed alla completa assistenza fisica e morale dei vecchi bisognosi di ambo i sessi, che abbiano compiuto i 70 anni, inabili al lavoro proficuo, cittadini italiani, aventi ultima decennale residenza e dimora in Milano, i quali non abbiano parenti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte ed in grado di farlo.

Possono essere accolti, a parziale pagamento, anche vecchi di età superiore ai 65 anni ed aventi gli altri requisiti di cui al precedente comma.

3. Possono essere ammessi nel ricovero anche gli inabili al lavoro proficuo i quali, essendo sprovvisti di altri mezzi, abbiano conseguito una pensione d'invalidità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale od altra pensione purchè versino all'Ente una parte della pensione nella misura da determinarsi nel Regolamento e comunque mai superiore al 70 per cento della pensione, salvo a non eccedere la misura della retta stabilita per i ricoverati abbienti.

4. Entro il limite dei posti disponibili possono essere ricoverati a pagamento anche inabili non aventi titolo al ricovero gratuito.

In una speciale sezione a pagamento l'Istituto provvede al ricovero, assistenza e cura di ammalati cronici.

5. Non possono essere ricoverate persone affette da malattie contagiose e mentali.

6. Le norme per il ricovero degli inabili e le garanzie per il pagamento delle rette di quelli non accolti gratuitamente sono determinate nel Regolamento.

La misura delle rette a carico di pubbliche amministrazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dalle Autorità competenti.

7. L'Istituzione provvede ai propri bisogni con le rendite del patrimonio, col ricavo delle rette, e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

8. Il numero dei posti gratuiti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai mezzi di cui dispone la istituzione.

9. Nel caso d'insufficienza dei posti gratuiti, sono preferiti gli inabili i quali versino in più grave bisogno, ed in maggiore abbandono.

10. Qualora risulti che una persona sia stata ricoverata a titolo gratuito indebitamente o per avere congiunti tenuti a provvedere alla sua sorte, ed in grado di farlo, o per altra causa, l'Amministrazione deve richiedere da chi di diritto il pagamento delle rette.

11. Secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento, gli ospiti sono occupati in lavori adatti al loro stato fisico ed intellettuale e fruiscono di un compenso per i lavori da loro eseguiti.

12. I ricoverati sono dimessi dalla istituzione quando cessi per loro la necessità di stare a carico della pubblica assistenza.

Possono essere licenziati anche per cattiva condotta, nei casi e nei modi determinati dal Regolamento.

CAPO SECONDO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13. Il Pio Albergo Trivulzio è amministrato dal Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio di Milano, composto di sette Membri compreso il Presidente.

Presidente e Consiglieri sono nominati dal Consiglio Comunale di Milano.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati senza interruzione.

14. I Membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle Sedute decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio ed il Prefetto la può promuovere.

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

CAPO TERZO

**ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

15. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio si aduna di regola, tranne che nel periodo estivo, due volte al mese, ed in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del Conto consuntivo, del Bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo a sensi di legge, ed in adunanza straordinaria ogni qualvolta lo richieda il bisogno urgente sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da tre almeno dei componenti il Consiglio stesso, sia per invito dell'Autorità Governativa.

16. Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per voti palesi o segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interessi, giusta l'art. 15 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

17. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani, ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

18. Il Consiglio provvede all'Amministrazione del Pio Albergo Trivulzio ed al suo regolare funzionamento; delibera i Regolamenti di Amministrazione e di servizio interno e per il personale; promuove, quando occorra, la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti; nomina, sospende, e licenzia gli impiegati ed i salariati; delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituzione.

CAPO QUARTO

**ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

19. Il Presidente ha la rappresentanza della Istituzione.

Esercita un'alta sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto, ha la direzione superiore di tutti gli affari di amministrazione, firma gli atti e la corrispondenza di ufficio, promuove le deliberazioni del Consiglio e ne cura la esecuzione.

Sospende per gravi ed urgenti motivi gli impiegati ed i salariati e prende nei casi di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno salvo riferirne, per la relativa approvazione, al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi nel più breve termine.

Esercita tutte le attribuzioni a lui demandate dalle leggi, dallo Statuto presente e dal Regolamento.

Nei casi di assenza o di impedimenti le sue funzioni vengono disimpegnate dal Vice Presidente che è il Membro del Consiglio più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

CAPO QUINTO

**AVVERTENZE E NORME GENERALI
DI AMMINISTRAZIONE**

20. Tutti gli atti e contratti in generale devono essere firmati oltre che dal Presidente, anche dal Segretario, che ne condivide la responsabilità. In casi speciali e per determinati affari il Consiglio può delegare la rappresentanza dell'Istituto ad altro dei Consiglieri od anche a persona estranea.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente, di quella di un altro Membro del Consiglio di Amministrazione, del Segretario Generale e del Ragioniere Capo.

21. Le piante organiche, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati negli speciali regolamenti di amministrazione e dell'Istituto, approvati a norma di legge.

CAPO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI

22. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

